ACCORDO TRANSATTIVO A TACITAZIONE E STRALCIO DEL CREDITO RELATIVO ALLA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PESARO NN. 178/05 E286/2006 E DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 272/2014;

Il Comune di Cattolica (c.f. 00343840401), pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it, in persona del Sindaco pro tempore con sede in 47841 Cattolica (RN) Piazza Roosevelt n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aluigi (c.f. LGANTN55B19H204R) di Rimini, pec. antonio.aluigi@ordineavvocatirimini.it

P R E M E S S O

1) che la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 272/2014 depositata il 12.04.2014, munita di formula esecutiva in data 27.01.2017, che veniva notificata unitamente alla stessa, in data 13.02.2017, nel giudizio di appello RG n 1030/2006, promosso da Omissis , nata ……. (CF ……..) e residente in Gabicce Mare (PU), Via ……., nei confronti del Comune di Cattolica, respingeva l'appello proposto da Omissis e la condannava alla refusione delle spese di causa, liquidate complessivamente in € 4.020,00, oltre alle spese generali del 15,00% sui compensi pari a €. 603,00, IVA e CPA come per legge;

2) che il pedissequo precetto notificato alla debitrice il 13.02.2017 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 6.253,61;

3) che la debitrice non provvedeva al dovuto pagamento, nel termine assegnato e il pegno mobiliare aveva esito negativo e, pertanto, il Comune di Cattolica sottoponeva a pignoramento il trattamento pensionistico in godimento presso l'INPS della Sig.ra Omissis fino alla concorrenza di €. 9.380,41=, pari all'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., nella misura di legge e salvo il minimo vitale, a salvaguardia anche degli interessi

legali dalla notifica del precetto al saldo, oltre alle spese ed onorari della procedura e le successive occorrende e di registrazione.

4) che dalla dichiarazione resa dall'INPS di Pesaro in data 23.05.2017 risulta che la sig.ra Omissis percepisce trattamenti mensili, per cui la quota pignorabile mensile è di €. 88,38 accantonati da luglio 2017;
5) che con comunicazione in data la Sig.ra omissis ha proposto di definire il credito del Comune per il quale si è proceduto ad esecuzione (€. 6.253,61 – seimiladuecentocinquantatre/61 oltre spese legali di esecuzione) oltre quello derivante dalla sentenza di primo grado non azionata con il versamento della somma onnicomprensiva di €. 5.000,00 (cinquemila/00), che sarebbe messa a disposizione da un terzo;
6) che pertanto la somma offerta è comprensiva anche delle spese e competenze di procedura esecutiva ed è estesa anche alle spese legali per la sentenze di primo grado del Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 che liquidavano €. 8.994,38 oltre le spese generali 12,50% (quota dell'epoca) su €. 8.414,64 e oltre CPA e IVA a favore del Comune di Cattolica;
7) che le spese di precetto sono quantificabili in €. 338,15 compresa CPA e IVA e €. 10,53 per spese notifica, e spese pignoramento pari a €. 200,10 e compensi pignoramento compresi €. 1.015,04 (imponibile €. 800,00) CPA e IVA per complessivi €. 1.563,82;
8) che il ricavo netto della proposta per il Comune è quindi pari a €. 3.436,18 (€. 5000,00 - €. 1.536,18);
9) che, tuttavia, il Comune valuta che trattasi di debitrice anziana nata nel 1931 e malata e che il pignoramento è caduto su una rata di circa 80 euro, per cui, tenendo fermo il pignoramento, il ricavato potrebbe ragionevolmente essere inferiore, non avendo la debitrice altri cespiti oltre

le pensioni, pignorate nelle suddette quote di legge;

10) che l'accettazione porta a risparmiare spese ed attività successiva e la rinuncia al pignoramento avverrà solo in presenza di contestuale o avvenuto pagamento a mezzo assegno circolare;

ciò premesso e ritenuto

il Comune di Cattolica accetta il proposto pagamento di €. 5.000,00 (cinquemila/00) a tacitazione e stralcio del credito indicato in premessa relativo alle sentenze del Tribunale di Tribunale di Pesaro nn. 178/05 e 286/06 e della Corte d'Appello di Ancona n. 272//2014, con abbandono della procedura esecutiva e spese compensate tra le parti.

Cattolica-Rimini li

Il Dirigente

L'avv. Antonio Aluigi anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.

Avv. Antonio Aluigi

…….…….